



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# ELEZIONI AMMINISTRATIVE

14 E 15 MAGGIO  
2023



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI



#### 4.2.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

La scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto al quale sono riportati i contrassegni delle liste con cui il candidato è collegato.

Al **primo turno di votazione** (14 e 15 maggio 2023), l'elettore può scegliere di votare nei seguenti modi diversi:

- tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito; **il voto si intende attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato (figura 5)** (articolo 72, comma 3, T.U. n. 267/2000);
- tracciando solo un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco prescelto o sul rettangolo che lo contiene. Non scegliendo alcuna lista collegata, **il voto è attribuito solo al candidato sindaco prescelto (figura 6)** (articolo 6, comma 3, d.P.R. n. 132/1993);
- tracciando un segno nel rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una lista ad esso collegata; **il voto si intende attribuito al candidato alla carica di sindaco e alla lista collegata (figura 7)** (articolo 6, comma 1, d.P.R. n. 132/1993);
- tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso **NON** collegata (cd. "*voto disgiunto*"); **il voto è attribuito al candidato sindaco prescelto ed alla lista votata (figura 8)** (articolo 72, comma 3, ultimo periodo, T.U. n. 267/2000).



L'elettore può, contestualmente, esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe poste a fianco del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso** della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 9**).



Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato, ma non viceversa, sia perché il candidato sindaco può essere collegato a più liste, sia perché l'elettore può scegliere di votare contemporaneamente per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati (cosiddetto voto disgiunto).

articolo 6, d.P.R.  
28 aprile 1993,  
n. 132

comma 3

*Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.*



Le **preferenze** devono essere **manifestate**, esclusivamente, per **candidati** compresi **nella lista** votata (articolo 73, comma 3, secondo periodo, T.U. n. 267/2000).



Nel caso in cui in una lista siano presenti candidati alla carica di consigliere aventi lo stesso cognome, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto.



Qualora il **candidato** abbia **due cognomi**, l'elettore, nel dare la **preferenza**, può scriverne **uno solo**. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).



L'elettore dovrà **ripiegare** la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite e consegnarla al presidente di seggio per l'inserimento nell'urna.



1° TURNO DI VOTAZIONE IL 14 E 15 MAGGIO 2023

The ballot paper is divided into two main columns. Each column contains a list of candidates, each with a circled number and a space for the name and surname. The left column has candidates numbered 1 through 17, and the right column has candidates numbered 18 through 30. A pencil is shown marking a cross over the number 2 in the first row of the left column. The ballot paper is divided into sections by horizontal lines, each labeled 'NOME E COGNOME'.

Figura 5

L'elettore traccia un segno solo sul simbolo di una lista.  
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.

The ballot paper is identical to Figure 5, but the pencil is shown marking a cross over the name and surname of the candidate in the first row of the left column (candidate 1). The ballot paper is divided into sections by horizontal lines, each labeled 'NOME E COGNOME'.

Figura 6

L'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco preferito o sul rettangolo.  
Il voto è attribuito solo al candidato sindaco e non alla lista o alle liste collegate.



NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

Figura 7

L'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e su un simbolo di una delle liste collegate. Il voto è attribuito al candidato sindaco e alla lista votati.

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	2	18	
3	4	NOME E COGNOME	
5	6	19	20
7	8	21	22
9		23	24
NOME E COGNOME		25	
10	11	NOME E COGNOME	
12	13	26	27
14	15	28	29
16	17	30	

Figura 8 – voto disgiunto

L'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e sul simbolo di una delle liste collegate ad un altro candidato sindaco. Il voto è attribuito al candidato sindaco ed alla lista votati.



Figura 9

L'elettore traccia un segno sul simbolo di una delle liste e scrive a fianco (sulle righe) fino a due cognomi dei candidati alla carica di consigliere preferiti appartenenti alla lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati a consigliere aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto è attribuito alla lista ed ai candidati votati, nonché al candidato sindaco collegato.

#### EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 28 E 29 MAGGIO 2023 (BALLOTTAGGIO)

L'elettore può esprimere il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto sotto il quale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate (figura 10).

Figura 10

L'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato sindaco preferito.

Il voto è attribuito al candidato sindaco.



#### 4.2.3 La validità del voto espresso

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

In particolare, le **schede votate** sono da ritenersi **nulle** nei seguenti casi:

- la scheda presenta scritte o segni tali da far ritenere in modo chiaro che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda non è conforme al modello previsto dalla legge (Decreto del Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate) oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione;
- l'elettore ha manifestato il voto in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, **casi di nullità**:

- porre il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- porre il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza o esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome, o il nome e cognome, del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome, o il nome e cognome, del candidato preferito in modo chiaro, sì da distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- avere scritto il cognome, o il nome e cognome, di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata (in tal caso è nulla la preferenza);
- avere espresso i voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge per il comune (una preferenza nei comuni fino a 5.000 abitanti, due negli altri comuni: sono nulle le preferenze espresse in eccedenza).
- avere espresso preferenze senza rispettare le disposizioni sulla parità di genere (in tal caso è nulla la seconda preferenza).



La **nullità del voto espresso per un candidato alla carica di sindaco determina la nullità** sia del voto di lista sia del voto di preferenza espressi nella scheda.

La **nullità dei voti di preferenza** non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista e, conseguentemente, per il voto al candidato sindaco.





Sono, comunque, **efficaci** le **preferenze** espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono **inefficaci** le **preferenze** per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, oltre che per il candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verrà attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è possibile avere schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco, quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato, non sia altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale (collegata o meno al candidato sindaco prescelto). Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, infatti, l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto: dopo aver votato per un determinato candidato sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Possono costituire casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco, a titolo d'esempio:

- l'aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui;
- l'aver tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.